



Consiglio Generale Unioncamere

Roma, 24 febbraio 2010

Relazione del Presidente

Ferruccio Dardanello

Cari colleghi e amici,

Quello di oggi è un Consiglio Generale che segna un passaggio storico nel percorso delle nostre istituzioni.

Come sapete, dopo sedici anni dall'ultima riforma organica, dal 10 febbraio scorso le Camere di commercio hanno una nuova legge che ne rivede, potenziandoli e rafforzandoli:

- il ruolo tra le istituzioni
- i compiti e funzioni sul territorio
- le modalità organizzative e la governance.

Da oggi le Camere di commercio - e per la prima volta tutto il sistema camerale - hanno un'identità nuova.

Più **autorevole**, perché inserite esplicitamente nel quadro delle istituzioni del Paese.

Più **rappresentativa**, perché modellate per essere espressione trasparente del contributo delle imprese alla creazione di ricchezza e benessere sul territorio.

Più **efficiente**, perché viene valorizzata la loro dimensione di rete e quindi la loro capacità di ottimizzare risorse e costi.

In sintesi, un profilo più moderno e dunque più adeguato ai tempi che viviamo.

Questa nuova identità - per la quale abbiamo lavorato con grandissimo impegno in questi mesi - rappresenta il passaggio ad un'età più matura delle nostre istituzioni.

Un vero e proprio cambiamento di pelle per le Camere di commercio e per tutti quelli che in esse lavorano, nei diversi gradi di responsabilità.

Nella vita ci sono dei momenti, dei passaggi, in cui qualcosa accade e improvvisamente ci si ritrova diversi. Siamo sempre noi, ma non siamo più gli stessi.

Ecco, io credo che la nuova riforma sia una di queste tappe fondamentali nella vita dei nostri enti e che bisogna capire bene.

Perché solo capendo le ragioni di queste trasformazioni le sappiamo fare nostre, ci possiamo riconoscere nel "nuovo" che ne deriva e interpretarlo nel modo migliore.

Le implicazioni che discendono dalla riforma sono tante. Con essa, il legislatore si è prefisso:

- di ammodernare le funzioni delle Camere, garantendo la loro uniformità su tutto il territorio nazionale;
- di rafforzarne l'autonomia;
- di esaltarne la funzione di partenariato attivo rispetto alle Istituzioni;
- di valorizzare la rappresentatività del sistema economico territoriale;
- di raccordare le Camere in modo innovativo ed efficiente con le strategie delle politiche di sviluppo del Governo e delle regioni;
- di rendere più forte la loro legittimazione istituzionale nel solco del principio di sussidiarietà.

Cercherò qui di metterne a fuoco gli aspetti salienti in vista di una sua più rapida ed efficace applicazione.

Sia sottolineando le tante ragioni che ci fanno essere orgogliosi di questo risultato.

Sia evidenziando i terreni su cui dobbiamo essere pronti a lavorare - da subito - per precisarne meglio alcuni contenuti e coglierne appieno le potenzialità.

Il senso di questa riforma si riassume in tre grandi novità:

- una nuova identità per le camere e il sistema camerale;
- un rafforzamento ed ampliamento dei nostri compiti e delle nostre funzioni;
- una migliore e più efficiente organizzazione delle risorse.

La prima, grandissima conquista di questa riforma è il fatto stesso di avere una legge dello Stato in cui è scritta la nostra identità istituzionale.

Una legge che mette in pratica i principi enunciati nel Titolo V della Costituzione e che recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Nel definire (all'articolo 1) le Camere di commercio "enti pubblici dotati di autonomia funzionale" e nell'ancorare lo svolgimento delle loro funzioni al "**principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione**", la riforma legittima **in modo assolutamente autorevole** le Camere ad avere un rapporto nuovo con tutte le altre istituzioni, fondato sulla pari dignità.

Affermando con forza i principi della **sussidiarietà**, della **rappresentatività** e dell'**efficienza**, la riforma è anche un atto di grande valore nella prospettiva federalista. Verso un nuovo modello di Stato, che valorizza livelli di governo fondati sull'autonomia.

Definendo le Camere di commercio come **autonomie funzionali** – come la giurisprudenza e la dottrina hanno più volte contribuito a precisare in questi anni - la legge riconosce, infatti, il ruolo dei corpi intermedi della società, dando concreta attuazione al dettato costituzionale.

Un passaggio importante per le Camere nel momento in cui si metterà nuovamente mano alla Costituzione.

Il concetto di autonomia funzionale, come sapete, richiama nell'ordinamento l'esistenza di Enti rappresentativi - o come dicono i giuristi - "esponenziali" di comunità autonome, anche se parziali.

Come la comunità delle imprese (riunite nelle Camere di commercio), o la comunità degli studi e della ricerca (riunita nelle Università).

Riconoscere alle Camere la giusta collocazione nel quadro delle istituzioni del Paese, è dunque un passaggio che può contribuire a riconoscere – anche ad un livello più alto - il valore sociale del "fare impresa".

In questa legittimazione dobbiamo, a mio avviso, saper leggere un invito forte ad essere parte attiva nelle politiche di sviluppo dei territori.

Questo il mondo delle imprese si aspetta da noi, e questo il legislatore oggi ci chiede di fare.

Per essere parte attiva dobbiamo essere innanzitutto consapevoli della nostra nuova identità.

Con il riconoscimento (all'articolo 1) del nostro "essere sistema", per la prima volta questa nostra dimensione ha il rilievo che merita.

Con la riforma, nasce un nuovo riferimento giuridico di cui fanno parte non solo le Camere di commercio, le Unioni regionali, l'Unioncamere nazionale e le strutture del sistema, ma anche le Camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia.

Questa nuova identità chiama tutti in causa in modo diverso.

Dalle Camere, che le nuove norme sulla governance (agli articoli 10 e 12) vogliono più rappresentative.

Alle Unioni regionali, che l'articolo 6 promuove a interlocutori più autorevoli dei governi del territorio.

All'Unioncamere, cui la legge (all'articolo 7) affida compiti di indirizzo e di coordinamento del sistema molto più incisivi che in passato, per realizzare quell'uniformità di standard su tutto il territorio nazionale che le imprese ci chiedono.

Un ruolo che potrà assolvere meglio anche grazie alla possibilità di stipulare accordi che impegnano tutto il sistema camerale.

E che potrà esercitare con più autorevolezza con l'ingresso nel Comitato esecutivo dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, delle regioni e delle altre autonomie locali.

Per dare attuazione a tutto questo, dovremo rapidamente mettere mano all'adeguamento del nostro statuto e per questo sarà costituita un'apposita commissione.

In tutti questi aspetti, la riforma dà sostanza al nostro essere punto di incontro tra le politiche regionali e quelle nazionali, e stimola la nostra capacità di proporre azioni di sviluppo a 360 gradi.

All'orizzonte abbiamo compiti più impegnativi, per affrontare i quali la riforma non ci lascia disarmati. Anzi, con grande intelligenza ci offre strumenti giuridici adeguati ad assolverli.

Le Camere e le loro unioni sono oggi più forti nel momento in cui partecipano agli accordi di programma, formulano "pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che interessano le imprese" come dice l'articolo 2.

Essere parte attiva significa dunque impegnarsi a sviluppare un dialogo continuo - non subordinato ma collaborativo - con le altre istituzioni e con tutti quegli altri 'mondi' a noi vicini e che da oggi dovranno guardare alle Camere con altri occhi.

Un nuovo modo di rapportarci con gli altri che ci impone anche più trasparenza e più responsabilità.

Da qui viene la definizione di un sistema di vigilanza più chiaro, che avvantaggia le Camere nel momento in cui evita sovrapposizioni e riduce le difficoltà interpretative.

La riforma, infatti, da un lato conferma – chiarendone le modalità - che la vigilanza amministrativa e contabile sulle Camere è di competenza dello Stato.

“Il Ministro dello sviluppo economico – recita l’articolo 4 bis - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali”.

Dall’altro, riconosce che le Camere hanno una propria specificità che va salvaguardata.

E per questo prevede, nello stesso articolo, “forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere”.

Una collaborazione che si esprime in un rapporto più intenso con il Ministero dello Sviluppo Economico, che avrà un ruolo sempre più importante nei nostri riguardi, anche perché potrà affidare al Sistema – attraverso l’Unioncamere – nuove funzioni e attività di livello nazionale.

Una vicinanza che sperimenteremo molto presto, visto che nei prossimi mesi il Ministero dovrà adottare una serie di regolamenti attuativi della riforma.

Già a partire da quel momento, l'Unioncamere garantirà il supporto e il raccordo necessario con tutto il Sistema.

Da parte nostra, soprattutto, dovremo sapere interpretare la nostra nuova identità con grande credibilità.

Non mancheranno le occasioni a tutti i livelli.

A partire dal dialogo con le Regioni, che potrà essere più fruttuoso anche grazie al potenziamento del ruolo delle Unioni regionali, contenuto nella riforma.

Un ruolo rafforzato perché – come dice l'articolo 6 – le Unioni regionali “curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti”.

Con capacità organizzative nuove e con risorse accresciute, anche grazie alla possibilità (confermata dalla legge all'articolo 18) di essere destinatarie di quelle del Fondo perequativo.

Il nuovo assetto delle Unioni regionali stabilisce anche un vincolo più forte tra le Camere del territorio.

Un passaggio assolutamente necessario per esercitare una missione importantissima, che né le singole Camere né l'Unione nazionale potrebbero interpretare con la stessa efficacia.

Su questo terreno, sono convinto che si giochi una buona parte della credibilità che abbiamo accumulato nei sedici anni passati.

Per questo l'Unioncamere dovrà impegnarsi a scrivere, con urgenza, regole condivise sulle Unioni regionali: è il primo cruciale banco di prova per la credibilità dell'intero sistema. Per questo si darà subito vita ad una Commissione.

La seconda grande novità della riforma riguarda compiti e funzioni delle Camere e del sistema.

L'articolo 2 rafforza le funzioni delle Camere al servizio del sistema delle imprese, trasformando molte di quelle che fino ad oggi sono state per noi attività, in vere e proprie competenze.

Il tutto in un quadro meglio delineato rispetto a Stato, regioni, enti locali e altri soggetti dello sviluppo.

E' qui, nel nostro "fare" che si realizza quell'identità nuova di cui vi parlavo poco fa ed è qui che sta il cuore della sfida che abbiamo davanti.

Qui si esprime la nostra autonomia, che esce rafforzata dalla riforma – insisto a dirlo - perché è definita dentro il principio di sussidiarietà orizzontale, e per questa via legata alla Costituzione.

Su tutti i temi elencati dall'articolo 2, in questi anni, abbiamo maturato esperienze e successi importanti.

Dall'internazionalizzazione alla semplificazione amministrativa.

Dalla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico alla promozione del territorio.

Dalla tenuta del Registro delle Imprese all'alternanza scuola-lavoro.

Dalla giustizia alternativa alla vigilanza sul mercato e la tutela dei consumatori.

Tutte queste cose potremo continuare a farle ma con un'autorevolezza diversa, che ci viene da una competenza scritta nella legge e al cui rispetto sono tenuti tutti.

Se fino ad oggi abbiamo fatto semplificazione interpretando in piena autonomia la nostra missione – penso al Registro delle imprese informatico, alla firma digitale, alla posta elettronica certificata – da domani quando si parlerà di "semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche" (come dice l'articolo 2 al comma 2), si saprà che si sta parlando di Camere di commercio, perché questa è diventata una nostra specifica competenza.

Faccio un altro esempio. Nel momento in cui il legislatore arriverà a ridisegnare l'assetto delle strutture di promozione delle nostre imprese sui mercati internazionali, il sistema camerale dovrà esserci, perché questo dice la legge.

Ma in questa riforma non c'è soltanto la conferma di competenze e il loro rafforzamento.

E nemmeno il solo allargamento del nostro raggio di azione ad altre funzioni.

Ci sono anche gli strumenti per raggiungere questi obiettivi.

E vengo così alla terza grande novità e che riguarda il nostro modo di lavorare, la nostra capacità organizzativa, le nostre regole.

Anche qui, la riforma ci fa fare un passo avanti.

Innanzitutto affermando con più forza (all'articolo 3) la potestà statutaria e regolamentare di ogni Camera di commercio.

Di nuovo si afferma la nostra specificità di enti autonomi, in grado di esprimere il proprio autogoverno secondo le forme di auto-organizzazione più idonee rispetto alla missione di cui siamo portatori.

Una potestà ampia, che tocca tutti gli aspetti dell'autonomia delle Camere: l'ordinamento e l'organizzazione; le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; la loro composizione; le forme di partecipazione.

Per un'istituzione che rafforza il proprio ruolo tra le altre, questo significa doversi assumere delle responsabilità ad un livello più elevato.

In particolare in termini di trasparenza e credibilità della governance, per garantire una maggiore efficienza e certezza al funzionamento degli organi.

In questo senso, la riforma segna un momento di svolta davvero importante.

L'inserimento dei professionisti nei consigli; l'introduzione del nuovo parametro del diritto annuale versato, per calcolare la rappresentatività; l'obbligo di trasmettere gli elenchi degli iscritti da parte delle associazioni; l'attenzione alle pari opportunità e all'imprenditoria femminile; la responsabilizzazione delle associazioni nell'indicare i componenti dei consigli.

Sono tutti segni di un rapporto più maturo con il territorio e con le imprese.

E lo stesso tema delle elezioni dirette, che è stato oggetto di tanti dibattiti in questi mesi, rappresenta ancora un'opportunità aperta (prevista dall'articolo 12, comma 7 e 8), che si potrà riprendere se e quando si creassero le necessarie condizioni di condivisione.

Ma le imprese oggi ci chiedono soprattutto efficienza e le Camere, grazie alla riforma, potranno dare risposte concrete a queste domande.

Anche aggregandosi (come prevede ora l'articolo 2) per lo svolgimento di alcune specifiche funzioni. A partire da quelle di regolazione del mercato.

Su questo abbiamo già cominciato a lavorare, anche coinvolgendo i Segretari generali per trovare le formule più adeguate dal punto di vista della corretta amministrazione e dell'efficiente organizzazione.

Un modo per sottolineare da subito il passaggio della riforma che qualifica ancora di più la figura del Segretario generale.

Sia dal punto di vista della formazione, che da oggi - sulla base dell'articolo 20 - sarà continua e obbligatoria per tutti.

Sia dal punto di vista del contributo di professionalità e di efficienza che questa figura potrà dare in quei contesti più piccoli, in cui le dimensioni ridotte delle Camere possono consentire a due enti di condividere un solo Segretario Generale.

E ad una gestione più accurata e ed efficace delle Camere potrà certamente giovare il nuovo quadro in cui è regolato l'afflusso delle risorse finanziarie.

Il superamento degli automatismi nella definizione del diritto annuale (stabilito nel nuovo articolo 18), assicura più stabilità di esercizio e maggiore certezza per lo svolgimento delle attività programmate.

Ma soprattutto, con la riforma raggiungiamo finalmente un obiettivo che abbiamo a lungo perseguito.

E cioè quello di concorrere agli equilibri di finanza pubblica in quadro specifico di flessibilità, da realizzare a livello di sistema.

Oggi, questa sorta di "patto di stabilità di sistema" è oggetto di una specifica previsione normativa al comma 5 dell'articolo 18.

Laddove si afferma che: "La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale".

Come dicevo in apertura, le implicazioni di questa riforma sono tante.

Alcune immediatamente precepibili. Altre da approfondire con un attento studio che, sotto alcuni profili più urgenti, abbiamo già avviato.

Quello che vorrei fosse chiaro a tutti è la sua portata.

Non siamo davanti ad un piccolo intervento di restyling normativo ma ad una sfida enorme per tutto il sistema.

Ad una scommessa sulla nostra stessa sopravvivenza quali enti davvero utili al sistema delle imprese e alla società tutta.

La partita che abbiamo giocato era, infatti, tra l'essere confinati ad un ruolo di soggetti irrilevanti ad uno di attori di primo piano.

La scelta del legislatore è stata nel segno della rilevanza delle Camere di commercio, della loro estrema utilità per il sistema delle imprese.

Una scelta non scontata.

Non dobbiamo infatti dimenticare il dibattito istituzionale nel quale la nostra riforma ha preso corpo e, alla fine, è giunta in porto.

Un dibattito che ha messo – e mette ancora - in discussione tutti i livelli dell'amministrazione di questo Paese, inclusi quelli territoriali, alla ricerca della loro effettiva utilità e quindi della loro ragione di esistere.

Perché la modernità non mette nessuno al riparo della propria storia, ma invece mette in discussione tutti. Basta pensare al caso delle Province.

Sedici anni fa, in occasione del varo della legge 580, vivemmo un'esperienza molto simile a questa.

E anche allora la scelta fu per una scommessa sulle nostre capacità di rappresentare un valore aggiunto per il sistema delle imprese e per il Paese.

Oggi il quadro è ancora più complesso e ampio.

Non si limita all'Italia ma interessa paesi importanti come la Germania, la Francia, l'Olanda, dove si continua a discutere di riforma delle Camere di commercio.

La risposta del legislatore italiano è in questa riforma.

Che ci affida responsabilità davvero straordinarie, da adempiere in tutti i territori. Grandi o piccoli non fa differenza.

Perché le esigenze delle imprese sono le stesse ovunque, e questa è una riforma che - attraverso un sistema camerale rafforzato e più autorevole - vuole dare una risposta alle imprese tutte.

A questa missione, da oggi, tutte le Camere sono chiamate allo stesso modo.

La scelta del legislatore è stata una scelta di profonda fiducia, perché lascia alle Camere stesse la responsabilità di trovare i modi migliori per assolvere ai compiti che sono stati loro affidati.

Confidando nella loro capacità di auto-organizzarsi e, per questa via, di fornire risposte di interesse generale al sistema delle imprese e al Paese.

Sta a noi raccogliere questa sfida con coraggio.

Noi siamo pronti.

Grazie